



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1876

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CARLO PEZZINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9234 del 22 maggio 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Carlo Pezzini, nato a Trecate (NO) il 2 novembre 1960;

VISTA la delibera Consob n. 19392 dell'11 settembre 2015, efficace dal 4 novembre 2015, con cui il Sig. Carlo Pezzini è stato sospeso dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari per un periodo di quattro mesi ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del TUF

VISTA la nota del 13 ottobre 2020 (prot. n. 49027 di pari data) con cui FinecoBank S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Carlo Pezzini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 27 ottobre 2020 (prot. n. 52018 di pari data), 5 novembre 2020 (prot. n. 54168 di pari data), 28 gennaio 2021 (prot. n. 6402 di pari data) e 22 aprile 2021 (prot. n. 30248 di pari data) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTE le note del 2 novembre 2020 (prot. n. 53041 di pari data) e del 15 giugno 2021 (prot. n. 41894 di pari data), con cui, rispettivamente, UBI Banca S.p.A. e una investitrice, coinvolta nelle condotte del Sig. Carlo Pezzini, hanno trasmesso informazioni e documenti concernenti l'operato del menzionato consulente finanziario;

VISTA la nota del 29 luglio 2021 (prot. n. 51223/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Carlo Pezzini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 155, per aver ecceduto i limiti dell'incarico conferito dall'intermediario, avendo garantito al cliente il rimborso delle eventuali perdite che fossero derivate dall'investimento;
- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, per avere:
 - consigliato ed eseguito operazioni d'investimento per il perseguimento di un proprio interesse personale, in contrasto con quello dei clienti;
 - perfezionato operazioni in assenza della relativa formale e preventiva autorizzazione da parte dei clienti;
 - violato le procedure dell'intermediario;
- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente Regolamento Intermediari) per aver ricevuto dal cliente forme di finanziamento o compenso;

RILEVATO che, con note del 23 agosto 2021 (prot. nn. 58790 e 58791 di pari data), il Sig. Carlo Pezzini ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 30 agosto 2021 (prot. nn. 59730 e 59731 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTA la nota del 6 settembre 2021 (prot. n. 60930 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con nota del 31 agosto 2021 (prot. n. 60045 di pari data), concedendo la proroga del termine di trenta giorni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell'interesse del Sig. Carlo Pezzini con nota del 13 ottobre 2021 (prot. n. 68842 del 14 ottobre 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 gennaio 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 5292/22) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra menzionati addebiti contestati al Sig. Carlo Pezzini, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Carlo Pezzini con nota del 25 febbraio 2022 (prot. n. 14421 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Carlo Pezzini, le sopracitate violazioni degli artt. 155, 158, comma 1, e 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all'art. 155 del medesimo regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nell'aver consigliato operazioni di investimento per il perseguimento di un proprio interesse personale, in contrasto con quello della clientela, e nell'aver perfezionato operazioni di investimento irregolari, anche in violazione di quanto espressamente previsto dalle procedure dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente significativa, avendo il consulente consigliato a diversi clienti l'acquisto di strumenti finanziari, spesso non adeguati al



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- loro profilo di rischio, al fine di ottenere un emolumento prospettato da terzi, nonché perfezionato diverse operazioni con modalità del tutto irregolari;
- il compimento di una pluralità di condotte illecite e la radicale violazione delle regole che presidono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario – sia nelle formalità attinenti alla corretta esecuzione delle operazioni di investimento che nell’esperienza dell’attività consulenziale nell’interesse del cliente – nonché le ingenti perdite patite dalla clientela in ragione del perseguimento di un personale interesse da parte del consulente, con la conseguente esposizione determinata in capo all’intermediario mandante, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l’affidabilità del consulente ad operare sul mercato. Tali condotte – autonomamente da sanzionare con il massimo edittale alla luce di quanto sopra rappresentato – risultano, peraltro, nella fattispecie ulteriormente aggravate dalla sussistenza di una recidiva, per essere il consulente già incorso in gravi violazioni del Regolamento Intermediari, in particolare, per avere fornito alla clientela informazioni nonché documenti non rispondenti al vero e ricevuto modulistica prefirma in bianco;
 - con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Carlo Pezzini a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Carlo Pezzini, nato a Trecate (NO) il 2 novembre 1960, è radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell’OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d’Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti